

DEC/VIA/1705



Il Ministro dell'Ambiente

DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

VISTO il comma 2 ed i seguenti dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTI l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n.67; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri costitutivo della Commissione per la valutazione d'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente l'impianto di inertizzazione delle ceneri e dei fanghi prodotti nell'impianto di incenerimento dei rifiuti solidi urbani - in località di Ospedaletto (PI) presentato dal Consorzio Comuni Area Pisana con sede in Via Granuccio 1 - Ospedaletto (PI), in data 4 giugno 1992;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dallo stesso in data 11 marzo 1992;

VISTO il parere formulato in data 27 novembre 1992 dalla Commissione per la valutazione d'impatto ambientale, a seguito dell'istruttoria, sul progetto presentato dal Consorzio Comuni Area Pisana;

CONSIDERATO che in detto parere la Commissione ha:

preso atto che la documentazione tecnica trasmessa consiste in un progetto riguardante un impianto di inertizzazione da localizzare

nell'area dell'attuale impianto di incenerimento di rifiuti solidi urbani di Ospedaletto (PI), con la finalità di stabilizzare - solidificare una quantità totale prevista di rifiuti tossici e nocivi di circa 3.100 t/anno, consistenti nelle ceneri provenienti dagli elettrofiltri e dalle torri di raffreddamento, nonché nei fanghi che si formano nel trattamento delle acque di risulta del depuratore ad umido dei fumi dello stesso inceneritore, per consentirne lo smaltimento in una discarica di seconda categoria tipo B;

preso atto che il progetto prevede che:

- l'impianto di inertizzazione sarà installato immediatamente a ridosso dell'impianto di incenerimento RSU che, a sua volta, sorge in prossimità dell'area industriale di Ospedaletto, a 4 - 5 km dalla periferia di Pisa;
- i macchinari costituenti l'impianto, i silos per le ceneri ed i vari reattivi impiegati nel processo di inertizzazione, saranno alloggiati in un capannone, appositamente costruito tenuto in leggera depressione;
- le ceneri verranno trasferite dal luogo di formazione (filtri elettrostatici) ai silos di stoccaggio mediante condotte chiuse;

osservato che:

- il progetto rientra nel "Piano di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti e dei fanghi dei bacini XII, XIII e XIV della Provincia di Pisa" approvato con Deliberazione n.1441 dal Consiglio Regionale della Toscana del 3 febbraio 1988, nell'ambito del Piano Regionale di Smaltimento dei Rifiuti; più specificatamente, l'opera in questione, ricade nella sottoarea della Provincia di Pisa comprendente il Bacino XII costituito dai Comuni dell'Associazione Intercomunale n.12: come opera ausiliaria non è comunque espressamente prevista nel Piano Regionale di smaltimento dei rifiuti;
- relativamente agli altri strumenti di pianificazione e programmazione territoriale non sono state evidenziate interferenze degne di nota;
- è previsto tuttavia un modesto aumento del traffico veicolare, determinato dai mezzi di trasporto del prodotto inertizzato, e che in futuro sarà deviato nella costruenda superstrada Firenze - Pisa - Livorno;



Il Ministro dell'Ambiente

valutato che:

- in seguito al processo di inertizzazione i rifiuti tossici e nocivi, prodotti dall'inceneritore RSU, assumono una forma chimicamente più stabile caratterizzata da una migliorata integrità strutturale; pertanto i prodotti così inertizzati possono essere più facilmente manipolati, trasportati ed essere posti a dimora riducendo la tendenza degli inquinanti a migrare nell'ambiente;
- l'eventuale inquinamento sarà circoscritto al capannone e pertanto non interesserà l'ambiente esterno, se non in caso di incidente;
- con l'installazione dell'impianto di inertizzazione non vengono modificate le condizioni d'uso e di potenziale fruizione del territorio rispetto alla situazione preesistente;
- per la maggior parte delle componenti ambientali è possibile prevedere una evoluzione complessivamente positiva, rispetto alla non realizzazione dell'opera;
- se la valutazione degli impatti viene riferita al solo impianto di inertizzazione, l'opera proposta fornisce una maggiore garanzia per la tutela dell'ambiente e per la salute delle popolazioni, in quanto i rifiuti (specialmente quelli allo stato polverulento), solidificati e stabilizzati, possono essere smaltiti con maggior tranquillità e sicurezza in discariche controllate;

CONSIDERATO che in conclusione la Commissione per la valutazione di impatto ambientale ha espresso parere positivo con prescrizioni in merito alla compatibilità ambientale dell'opera proposta;

VISTA la nota del 29 marzo 1993 della Regione Toscana con cui si trasmette la deliberazione approvata dal Consiglio Regionale n.121 del 17 marzo 1993 con la quale si osserva:

- che l'intervento risulta conforme a quanto previsto dal Piano Regionale di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi di cui alla Deliberazione 7 marzo 1989 ed al D.M. 3 agosto 1990 relativo all'art. 5 della L.475/88 laddove prevede che "ove tipologie e quantità dei rifiuti lo consentano e lo consiglino, dovranno essere realizzati impianti di trattamento e stoccaggio definitivi in conto proprio. Gli impianti di trattamento, inertizzazione e/o riciclo di rifiuti inseriti nei cicli produttivi stessi che li hanno prodotti, garantiscono all'utente conoscenze certe sulle materie prime utilizzate e loro modalità di utilizzo. Tali forme individuali di trattamento e/o discarica definitiva sono indicate come soluzioni

preferenziali per tutte le grandi aziende o per le aziende di servizio pubblico a livello regionale";

- che la Conferenza di cui all'art. 3 bis della Legge 441/87 ha espresso "parere favorevole alla realizzazione di tali impianti chiarendo che andrà verificato se il prodotto inertizzato dovrà andare in discariche di tipo 2B o 2C in relazione alla concentrazione dei microinquinanti rispetto ai limiti della delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984";

e in conclusione esprime parere favorevole in ordine al giudizio di compatibilità ambientale per l'opera proposta;

VISTA la nota del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali del 28 gennaio 1993 in cui si subordina l'esecuzione dei lavori alle condizioni recepite ai successivi punti i) e l);

PRESO ATTO che non sono pervenute istanze, osservazioni o pareri da parte di cittadini, ai sensi dell'art. 6 della L. 349/86, per la richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale dell'opera indicata;

RITENUTO di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del comma quarto dell'art. 6 della legge 349/86, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;

E S P R I M E

giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo all'impianto di inertizzazione delle ceneri e dei fanghi prodotti nell'adiacente impianto di incenerimento dei rifiuti solidi urbani da realizzarsi in località Ospedaletto (PI), presentato dal Consorzio Comuni Area Pisana a condizione che:

si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

a) prima del rilascio della licenza di esercizio il proponente dovrà presentare alla Regione Toscana un manuale organico, al cui rispetto dovrà essere tenuto, in cui vengono specificate:

- le procedure analitiche seguite presso i propri laboratori per accertare la presenza quali-quantitativa degli elementi inorganici, indicati nella tab. 1.1 della deliberazione del C.I. del 27 luglio 1984, sia nei rifiuti da inertizzare "tal quali"



Il Ministro dell' Ambiente

sia negli eluati derivanti dai tests di cessione applicati ai rifiuti in questione;

- le procedure analitiche e gli eventuali laboratori esterni specializzati per la determinazione quali-quantitativa di eventuali microinquinanti organici assorbiti nelle ceneri volanti o presenti nei fanghi destinati alla inertizzazione;
- le responsabilità e l'impostazione del sistema di autocontrollo e la destinazione finale dei rifiuti inertizzati (organizzazione e livelli di responsabilità; prassi amministrative; interventi di emergenza in caso di incidenti e malfunzionamenti specialmente all'interno del capannone in cui sarà sistemato l'impianto di inertizzazione; la registrazione dei quantitativi di materiale inertizzato all'uscita dello stabilimento e la loro destinazione, etc.);
- i programmi per la qualificazione e la formazione del personale tecnico addetto all'impianto in questione; i programmi dovranno comprendere anche un piano di esercitazioni di sicurezza ed un piano di interventi di emergenza (che preveda anche disposizioni riguardanti incidenti provocati dai mezzi di trasporto);

b) relativamente al quadro analitico ed alla frequenza delle determinazioni analitiche, siano distinte due fasi:

- la prima, coincidente con l'avvio del processo di inertizzazione e con il tempo necessario per la messa a punto del procedimento, valutato in un anno; durante questa fase le verifiche analitiche dovranno avere il seguente calendario:

ogni due mesi: 1) controlli analitici sulle ceneri e sui fanghi "tal quali" per la determinazione degli elementi inorganici;

2) ricerca degli stessi elementi inorganici sul prodotto inertizzato preventivamente macinato; l'analisi dovrà essere condotta sul materiale passante in setaccio con maglia di 9,5 mm;

3) test di cessione sulle ceneri e sui fanghi "tal quali" nonché sui corrispondenti prodotti inertizzati, e conseguenti determinazioni analitiche sull'eluato;

ogni tre mesi: 1) sui prodotti di cui alle voci 1), 2) e 3) ricorrendo a laboratori specializzati, dovranno essere determinati gli isomeri delle dibenzodiossine e dei dibenzofurani policlorurati

previsti dalla vigente normativa e, se occorre, la determinazione di eventuali altre sostanze organiche;

2) dovranno essere verificate le caratteristiche meccaniche e fisiche del prodotto inertizzato. Dette caratteristiche che definiscono la "durabilità" del materiale, benchè non siano formalmente standardizzate, potranno essere valutate attraverso i seguenti importanti parametri:

- resistenza meccanica (compressione, flessione, trazione);
- resistenza ai fenomeni di gelo e disgelo;
- resistenza all'abrasione;
- impermeabilità;

- durante la seconda fase che inizia al termine della precedente e che coincide con le raggiunte condizioni ottimali di esercizio, le suddette analisi verranno effettuate una volta ogni sei mesi;

c) per tutta la durata di attività dell'impianto di inertizzazione dovrà essere garantita una rete di sorveglianza ambientale per mantenere sotto controllo e documentare l'entità dell'impatto dovuto a questo impianto; più particolarmente tale rete dovrà comprendere un sistema permanente di monitoraggio e sorveglianza ambientale per la qualità dell'aria, delle acque e dei suoli, nell'area interessata anche sulla base di indicatori ecologici, riguardanti in particolare elementi vegetali ed animali, al fine di orientare l'azione delle autorità di controllo e di segnalare tempestivamente eventuali presenze d'inquinanti, ed a tal fine:

- con periodicità almeno biennale dovranno essere realizzate campagne con test di mutagenesi volti a verificare eventuali specificità del sito in oggetto rispetto alle zone circostanti;
- dovrà essere controllato il livello di qualità dell'aria in un numero sufficiente e rappresentativo di postazioni in relazione ai possibili inquinanti tossici e nocivi emessi dall'impianto e dovranno essere determinati i livelli di deposizione annua al suolo in qualcuno dei punti maggiormente significativi;
- deve essere monitorata periodicamente la qualità dell'aria all'interno degli ambienti con particolare riferimento alle polveri ed ai metalli;
- dovrà essere certificata nel periodo di raccolto la



Il Ministro dell'Ambiente

concentrazione di sostanze contaminate nei prodotti agricoli, provenienti dalle aree circostanti l'impianto;

- il piano di monitoraggio ambientale dovrà essere concordato con la Regione e le autorità di controllo; i risultati delle rilevazioni dovranno essere mantenuti a disposizione del Ministero dell'ambiente e delle autorità pubbliche, ed inviati annualmente alle autorità competenti;

- d) il capannone, che dovrà ospitare l'impianto di inertizzazione nonché i siti di stoccaggio delle ceneri e dei vari reattivi inertizzanti, dovrà essere dotato di tutti i necessari dispositivi per tenere sotto controllo l'eventuale fuoriuscita di polveri. Più particolarmente, i filtri a maniche posti sui siti di stoccaggio delle ceneri dovranno essere incarterati in modo che l'aria polverosa effluente venga collettata, tramite opportuna tubazione dotata di aspiratore, in ingresso ai filtri elettrostatici;
- e) il movimento delle polveri, nelle varie condutture, dovrà avvenire mediante trasporto meccanico, da preferire, ove possibile, a quello pneumatico ed idraulico;
- f) il sito di maturazione del prodotto inertizzato dovrà essere protetto da una tettoia, inoltre l'area sottostante dovrà essere pavimentata ed impermeabilizzata con cemento ad alta resistenza all'acqua;
- g) il prodotto inertizzato dovrà essere conferito in discarica solamente dopo aver accertato, sulla base dei risultati delle indagini analitiche, che siano stati rispettati, relativamente all'eluato ed ai residui di eventuali sostanze organiche, i limiti di legge previsti per la discarica in cui sarà smaltito;
- h) dovranno essere garantite le condizioni stabilite dal DPCM 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno". Dovrà essere, altresì, ad impianto funzionante, condotta una campagna specifica per la verifica di tali livelli oltre che nell'ambiente di lavoro, alla recinzione dello stabilimento ed in prossimità delle abitazioni circostanti.
Qualora il livello acustico presso tali abitazioni dovesse superare i 45 dB(A), per effetto congiunto dell'inceneritore e dell'impianto

di inertizzazione, si dovrà procedere alle necessarie insonorizzazioni all'interno dei locali della linea di inertizzazione e di quella di incenerimento;


- i) dovrà provvedersi ad armonizzare l'aspetto dei manufatti con il contesto ambientale, curando in particolare la coloritura e le opere di finitura che dovranno essere analoghe a quelle degli impianti già presenti nella zona, avvalendosi in fase progettuale della collaborazione dei tecnici della Soprintendenza ai Beni A.A.A.S. di Pisa, competente per territorio;
- l) dovrà inoltre provvedersi alla messa a dimora di essenze arboree ed arbustive, da localizzare sia all'interno delle aree di pertinenza che in adiacenza delle recinzioni, anche esternamente, per un migliore inserimento della realizzazione con il sistema di vegetazione ed i caratteri paesistici, propri della zona;

D I S P O N E

- che ai fini dell'approvazione di cui all'art. 3-bis del decreto legge 31 agosto 1987 n. 361, così come convertito dalla legge 29 ottobre 1987 n. 441, il proponente dovrà trasmettere alla Regione Toscana, e per conoscenza al Ministero dell'Ambiente, gli elaborati definitivi del progetto adeguati secondo le integrazioni, le modifiche, i chiarimenti intervenuti nel corso dell'istruttoria, nonché secondo le prescrizioni del presente provvedimento;
- che il presente provvedimento sia comunicato al Consorzio Comuni Area Pisana ed alla Regione Toscana, la quale provvederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma li 12 OTT. 1993

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE



IL MINISTRO PER I BENI
CULTURALI ED AMBIENTALI

